



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2007, proposto da:
Arcangeli Paolo Aldo e Marina Maini Arcangeli, rappresentati e difesi dagli avv.
Paolo Bonetti e Giovanni Govi, con domicilio eletto presso il primo, con studio in
Bologna, via Altabella n. 3;

contro

Comune di Baricella, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Federico Gualandi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in
Bologna, Galleria Marconi n. 2;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della deliberazione della Giunta comunale di Baricella in data 20/3/2007, di
approvazione del progetto definitivo di ampliamento e sistemazione di via Bocche
a Baricella, allegata alla comunicazione di avvio al procedimento di espropriazione
riguardante una parte dell'area di proprietà degli odierni ricorrenti, nonché degli
altri atti citati nella predetta deliberazione, e, in particolare, della deliberazione di
Giunta comunale in data 21/5/2003, del richiamato avviso di avvio del

procedimento, dell'avviso comunale in data 20/10/2006 e della deliberazione della Giunta comunale in data 21/11/2005.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Baricella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso i comproprietari di un'area con soprastante fabbricato nel quale essi risiedono in via Bocche nel comune di Baricella, chiedono l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 20/3/2007, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'ampliamento e sistemazione della suddetta strada, di via S. Anna e via Bianchetta.

Con la suddetta deliberazione, il Comune ha inoltre annullato la precedente deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell'area, dando nel contempo avviso ai proprietari dell'avvio del nuovo procedimento ablativo. Avverso tali atti e provvedimenti i ricorrenti deducono censure rilevanti: Incompetenza della Giunta ad emettere detta deliberazione, Violazione degli artt. 107, 48 e 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 6, 8, 9, 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001; Violazione degli artt. 4, 9 e 10 L.R. Emilia-Romagna n. 9 del 1999 e degli artt. 8, 9 e 15 della L.R. n. 37 del 2002; Violazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 e Violazione degli artt. 18, 21, 25 e 29 del D.P.R. n. 554 del 1999; violazione dell'art. 6 della L. n. 349 del 2006 e del D.P.R. 12/4/1996 e dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006; Violazione degli artt. 13, 16 e 17 del D. Lgs. n.

285 del 1992 e degli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 495 del 1992; violazione del D.M. 5/111/2001; Violazione delle N.T.A. del P.R.G. e delle norme del Regolamento Edilizio del comune di Baricella; Eccesso di potere sotto i profili di illogicità, ingiustizia manifesta, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, violazione dei principi di giusto procedimento, trasparenza e buon andamento della P.A..

Si è costituito in resistenza il Comune di Baricella, in via preliminare eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla provincia di Bologna. Nel merito, il Comune sostiene l'infondatezza del gravame, chiedendone, di conseguenza, la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 515 del 13/7/2007, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare dei ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2014 la causa è stata chiamata, ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio ritiene di potere prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione comunale, in ragione dell'infondatezza dello stesso nel merito.

E' da respingere, in primo luogo, la censura di incompetenza della Giunta comunale ad adottare la deliberazione principalmente impugnata dai ricorrenti. Risultano infatti attribuite a tale organo le funzioni inerenti l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica comunale, residuando alle attribuzioni dirigenziali, invece, la sola approvazione del relativo progetto esecutivo (v. in termini: T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. II, n. 409 del 2004).Ciò vale, inoltre, per respingere la stessa censura riferita alla precedente deliberazione con la quale il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'opera; dovendosi in questo caso ulteriormente rilevare che il motivo risulta irricevibile per tardiva impugnazione dell'atto in questione.

Risulta irricevibile per tardività anche il motivo facente leva sulla illegittimità dell'atto di imposizione del vincolo espropriativo sull'area in cui è sita l'abitazione dei ricorrenti, dal momento che tale vincolo è stato posto – come di norma - mediante l'approvazione della relativa variante al P.R.G. comunale e, pertanto, in epoca antecedente e assai risalente rispetto all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, che ne dà consequenziale esecuzione.

Per quanto concerne la scelta del percorso della strada, con specifico riferimento alle modalità di attuazione dell'ampliamento della sede stradale, il Collegio osserva che – per costante giurisprudenza del giudice amministrativo – tali scelte della P.A. costituiscono esercizio di poteri ampiamente discrezionali, con conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale di legittimità ai casi in cui il provvedimento risulti manifestamente irragionevole, contraddittorio, o il risultato di palese travisamento dei fatti o di evidente carenza di attività istruttoria. Di qui, invece, la piena legittimità della deliberazione impugnata, dagli atti di causa risultando trattarsi di scelta non manifestamente illogica, come si evince dalle circostanziate motivazioni rese dall'amministrazione comunale agli odierni ricorrenti in sede di controdeduzioni alle osservazioni dagli stessi presentate, nelle quali era proposto un allargamento della sede stradale dalla parte opposta a quella in cui si trova la loro abitazione. Secondo l'amministrazione, infatti, il percorso alternativo proposto dai ricorrenti non poteva essere attuato, in quanto avrebbe comportato un maggiore consumo di nuovo territorio rispetto al percorso scelto, con conseguente contrasto con quanto disposto, in materia urbanistica, dall'art. 2 della L.R. Emilia – Romagna n. 20 del 2000, ove si prescrive di "...prevedere il consumo di nuovo territorio, solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione di tessuti insediativi esistenti...". Nel caso in esame, quindi, la scelta del Comune risulta oltre che non manifestamente illogica, anche coerente con la disciplina urbanistica regionale, con particolare riferimento ad un ulteriore profilo,

parimenti emergente dagli atti di causa, che evidenzia come, in realtà, il nuovo tracciato nel suo complesso non comporti un avvicinamento della sede stradale all'area di proprietà dei ricorrenti rispetto all'originario tracciato (v. doc. n. 2 all. C del Comune). Quanto, poi, alla asserita mancata partecipazione procedimentale, il Collegio rileva che la censura è palesemente infondata, avendo i ricorrenti ricevuto in data 9/10/2006 l'avviso di avvio del procedimento relativo al progetto in parola (successivamente approvato con la deliberazione di Giunta impugnata) contenente le modifiche apportate dal Comune in esecuzione delle osservazioni della Provincia di Bologna ed avendo i medesimi preso visione dei relativi atti in data 28/10/2006, con conseguente oggettiva possibilità di partecipare al relativo procedimento, come del resto è dimostrato dalla presentazione di osservazioni e dalle controdeduzioni rese dal Comune a riscontro delle stesse. E' infondata, infine, la censura con la quale si ritiene violata la disciplina in materia di V.I.A. - valutazione di impatto ambientale - relativamente alle strade extraurbane secondarie, trattandosi, nella specie, di strada urbana di scorrimento (v. Relazione tecnica al progetto pag. 18; doc. n. 3 del Comune), che è disciplinata secondo diverse regole e modalità di realizzazione e di modificazione, che, comunque, non prevedono la sottoposizione a V.I.A. del progetto.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del comune di Baricella, delle spese relative al presente giudizio che si liquidano per l'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014, con
l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 02/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)